

19.10.2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Nella persona del Giudice unico dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile *sub* n. [REDACTED]/2019 R.G.A.C. vertente

tra

[REDACTED]. (p.iva [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via [REDACTED], giusta procura a margine dell'atto di citazione d.d. 12/07/2019;

- parte attrice -

e

[REDACTED] (c.f. [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via [REDACTED] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/11/2019;

- parte convenuta -

Oggetto: contratti bancari.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 06/06/2023 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Del procuratore di parte attrice:

- come da preverbale di udienza cartolare depositato il 01/06/2023:

“Conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:

accertare la nullità degli oneri e competenze addebitati sul conto corrente n. 10733 e di cui in atti e in conseguenza di ciò accertare il nuovo saldo alla data della chiusura, con

condanna della Banca [REDACTED] a restituire alla [REDACTED] la somma di euro 184.880,88 o quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo, con vittoria di spese e compensi professionali, compresi quelli della procedura di mediazione, spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta”.

Del procuratore di parte convenuta:

- come da preverbale di udienza cartolare depositato il 01/06/2023:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito:

In via preliminare: accertare l’intervenuta prescrizione di tutte le rimesse eseguite nei dieci anni precedenti la notifica della citazione sul conto corrente [REDACTED] intrattenuto dalla [REDACTED] spa con la società attrice aventi natura solutoria;

Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di compensi e spese di lite.

In via istruttoria: omissis”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sulla vicenda processuale

Con atto di citazione ritualmente notificato la società [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED] per sentire accertare la nullità degli oneri e delle competenze addebitate sul conto corrente n. [REDACTED] e dunque per vedere ricalcolato il relativo saldo alla data di chiusura del conto, con conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione in favore della società attrice dell’importo di € 236.135,37 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

In particolare, la società [REDACTED], premesso di aver intrattenuto con la Banca [REDACTED] dal 10/01/1996 al 04/02/2013 il rapporto bancario consistito in una apertura di conto corrente assistito da affidamento n. [REDACTED], ha contestato:

- l’illegittima applicazione di interessi usurari, in particolare dal II trimestre 1998 e dal III trimestre 1998;
- l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi sia *ante* sia *post* delibera CICR 09/02/2000 efficace dal 22/04/2000, che ha subordinato tale facoltà all’adeguamento alle nuove disposizioni entro il 30/06/2000 richiedendo una espressa approvazione scritta al cliente in caso, come quello di specie, di condizioni peggiorative per costui;

- l'illegittima applicazione di interessi a tasso ultralegale in assenza di pattuizione scritta;
- la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, in difetto di giustificazione causale e comunque per assenza di pattuizione;
- l'illegittima applicazione di spese trimestrali in assenza di pattuizione scritta;
- l'illegittimità della ritenuta d'acconto sugli interessi creditorî senza fornire la relativa giustificazione.

Si è ritualmente costituita in giudizio Banca [REDACTED], contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed argomentato, precisando che il conto corrente oggetto di causa non era affatto affidato, insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, previo accoglimento dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto dell'attrice ad agire per la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti della Banca con riguardo alle asserite rimesse indebite eseguite nel periodo a far data dai dieci anni precedenti la domanda di mediazione comunicata in data 11/01/2019 e quindi eseguite entro il 11/01/2009.

Celebrata la prima udienza di trattazione e concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. contabile – bancaria a firma del dott. [REDACTED]. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e, trattenuta la causa in decisione, ha concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ad eventuali repliche.

Con ordinanza del 19/07/2022 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di integrare la perizia contabile in ordine alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usura in occasione dell'esercizio dello *ius variandi* da parte dell'Istituto di credito, come risultante dagli estratti conto in atti (trattandosi in tal caso di accertamento di usura originaria) e in ordine ad un nuovo ricalcolo degli interessi anatocistici applicati dalla Banca in assenza di specifica approvazione della società correntista.

Dunque, dato sfogo a tale incombente, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Nel merito

1. Le domane della società attrice sono fondate e pertanto meritano accoglimento seppur nei limiti di seguito indicati.

1.2. Anzitutto, il Tribunale rileva che la Banca convenuta ha sollevato eccezione di prescrizione decennale della pretesa avversaria alla restituzione di somme che si assumono essere state indebitamente percepite dall'Istituto di credito risalenti ad oltre il decennio precedente la domanda di mediazione comunicata in data 11/01/2019 e dunque eseguite entro il 11/01/2009.

Orbene, sul punto va premesso che in tema di rapporti di conto corrente, il termine prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca decorre dalla chiusura del conto, per le rimesse che abbiano carattere ripristinatorio della provvista affidata, e dal singolo versamento, per le rimesse di carattere solutorio, vale a dire tendenti alla restituzione delle somme utilizzate oltre il limite di affidamento – o in assenza di affidamento -.

La Corte di Cassazione, nell'arresto a Sezioni Unite n. 24418/10, ha dedotto che, nell'ambito di un contratto di conto corrente al quale acceda una apertura di credito, le rimesse in genere devono presumersi tese a ripristinare le somme messe a disposizione dalla banca; inoltre, la Corte di legittimità, con la sentenza 26 febbraio 2014 n. 4518, ha rilevato che i versamenti eseguiti sul c/c, in corso di rapporto, normalmente devono intendersi ripristinatori, corrispondendo allo schema causale tipico del contratto. Tali rimesse non integrano dei pagamenti, in quanto non assolvono alla funzione di ripianare un debito nei confronti della banca: pertanto, dalla data della loro effettuazione non può decorrere alcun termine di prescrizione. La prescrizione potrà decorrere solo a far data dalla chiusura del conto quando, a fronte della estinzione del saldo negativo, si potrà configurare un pagamento.

La Corte, al contempo, ha individuato alcune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista comporta uno spostamento patrimoniale a favore della banca: si tratta in particolare dei versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista (cosiddetto "scoperto") e dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nelle ipotesi di conto corrente passivo privo di fido e di conto il cui passivo abbia superato l'affidamento concesso dalla banca, i versamenti effettuati dal correntista o da terzi, sono qualificabili come pagamenti, con la conseguenza che, per gli stessi, il termine di prescrizione di una

eventuale azione di ripetizione decorre dall'annotazione in conto e non dalla chiusura del medesimo.

Orbene, l'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte interessata, la quale deve allegare e provare gli elementi costitutivi (cfr. Cass. 16326/09).

Sulla questione relativa all'onere della prova, peraltro, si è di recente espressa la Suprema Corte, affermando che *“in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. Un tale incombente è estraneo alla disciplina della parte positiva dell'eccezione in esame. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Deve considerarsi in proposito che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene”* (cfr. Cass. 22/02/2018 n. 4372); la Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che *“il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, dunque, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione”* (cfr. Cass. 22/02/2018 n. 4372). Principi, questi, ribaditi e fatti propri dalla Corte di Cassazione anche nella recente sentenza a Sezioni Unite, ove si legge che *“l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito, che convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”* (Cass. SS.UU. 15895/2019).

Ancora, il Tribunale ritiene di dover aderire all'orientamento maggioritario che ritiene ammissibile, nel contesto di verifica dell'esistenza di rimesse solutorie e/o ripristinatorie, anche un affidamento di fatto. Invero, l'art. 117 T.u.b. prescrive che i contratti bancari debbano avere forma scritta - a meno che il CICR non preveda che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma, non essendo ad esempio necessaria la forma scritta per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (Cass. 17110/2019) - stabilendo che nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. Tuttavia, l'art. 127 comma 2 T.u.b. stabilisce che le nullità previste dal titolo VI del T.u.b., tra cui rientra quella prevista dall'art. 117 citato, operano soltanto a vantaggio del cliente. Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza di un contratto di apertura di credito tra le parti, la Banca non può far valere a suo vantaggio la nullità per mancanza della forma scritta *ad substantiam* dello stesso, essendo la stessa una nullità di protezione della parte debole, invocabile o rilevabile d'ufficio dal Giudice solo a vantaggio del cliente. Occorre quindi verificare se le parti abbiano concluso un contratto di apertura di credito mediante comportamenti concludenti, potendosi a tal fine utilizzare i criteri indicati dalla giurisprudenza, ben riassunti nella sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 115/2019, in cui si legge che: *“L'esistenza di un'apertura di credito può, quindi, essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche da prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi (cfr. Cass. 2915/1992, Cass. 3842/1996, Corte di Appello di Torino n. 902 del 3.5.2013). Altre prove indirette della concessione di fatto dell'affidamento possono essere: la stabilità, non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale); l'entità del saldo debitore; l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, anzi la tendenza contraria di utilizzo di sempre crescenti somme di denaro; la previsione di una commissione di massimo scoperto; la mancanza di richiesta di rientro della banca o di iniziative di revoca, recesso, diffida; la mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi del rapporto; la previsione ed applicazione di distinti tassi debitori (Trib. Pistoia n. 830 del 23.9.2015; Trib. Napoli n. 17/2014; Trib. Torino 11.3.2015; Trib. Milano ord. 8/04/2015; Trib. Alessandria 21.2.2015; Trib. Prato ord. 18.2.2016). Pertanto, non può valere l'obiezione che, in assenza di contratto scritto, non sarebbe possibile accertare il limite massimo dell'affidamento, in quanto, come stabilito dalla Suprema Corte, la*

predeterminazione di tale limite massimo non costituisce elemento essenziale della causa di contratto di apertura credito in conto corrente (Cass. 3842/1996) dovendosi ritenere che, in presenza di fido di fatto (desumibile dagli elementi induttivi sopra elencati), ben può il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto di fatto consentito dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro (App. Torino n. 902/2013), gravando al contrario sulla banca l'onere di provare l'esistenza di un fido di diverso ammontare predeterminato (Trib. Torino 11.3.2015)".

Infine, va richiamato il principio di diritto in virtù del quale per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (Cass. ord. 9141/2020; Cass. 3858/2021).

Dunque, non è corretto ritenere che nel procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente ed alla individuazione delle rimesse solutorie, si debbano mantenere le indebite annotazioni effettuate dallo stesso Istituto di credito. Come infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, *"l'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile"*, secondo Cassazione n. 3858/2021 ne deriva che *"la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto"*.

Fatta applicazione dei principi di diritto sopra esposti al caso di specie, il Tribunale ritiene vi siano elementi documentali tali da dimostrare l'esistenza di un affidamento di

fatto sul conto corrente oggetto di causa nei limiti del massimo scoperto. E tanto, facendo proprie le considerazioni del c.t.u. dott. [REDACTED] nell'elaborato peritale depositato in data 03/09/2021, per cui "Sono stati però identificati elementi presuntivi precisi che consentano di riscontrare la presenza di un affidamento.

Nel primo estratto conto prodotto è rilevabile la dicitura "per eventuali scoperti transitori prev. Autorizzati" con l'indicazione dell'applicazione del tasso fino alla cifra di € 129.114,22. Tale limite di affidamento, pur variando l'importo, è presente in tutti i riepiloghi fino alla chiusura. Le successive variazioni dell'affidamento si riscontrano:

b. da estratto conto la variazione del 21/07/2005 con aumento dell'affidamento ad € 206.000;

c. in data 18/12/2008 la banca invia alla società [REDACTED] lettera indicante la riduzione del fido ad € 106.000 fino a revoca

d. la banca invia alla società [REDACTED] lettera indicante la riduzione del fido ad € 66.000 fino a scadenza 31/05/2011. La banca indica che il fido deve essere ridotto entro il 31/12/2010 ad € 66.000 e successivamente dovrà essere ridotto di € 3.000 al mese a partire dal 31/01/2011 fino ad arrivare al 31/05/2011 con fido concesso € di 51.000

e. la banca invia alla società [REDACTED] lettera indicante la riduzione del fido ad € 41.000 dal 01/06/2011 fino a revoca

Inoltre, sono state addebitate le spese di istruttoria relative alla pratica di affidamento e le commissioni sull'affidamento riscontrabili nei vari estratti conti. Nello specifico:

- 18/09/2002 sono stati addebitati € 100,00
- 10/09/2003 sono stati addebitati € 100,00
- 15/11/2004 sono stati addebitati € 100,00
- 26/06/2005 sono stati addebitati € 200,00
- 29/03/2006 sono stati addebitati € 200,00
- 18/12/2006 sono stati addebitati € 200,00
- 27/06/2007 sono stati addebitati € 450,00
- 12/03/2009 sono stati addebitati € 106,00
- 09/06/2009 sono stati addebitati € 106,00
- 15/09/2009 sono stati addebitati € 106,00
- 30/09/2009 sono stati addebitati € 637,15
- 14/12/2009 sono stati addebitati € 106,00

- 31/12/2009 sono stati addebitati € 530,00
- 17/03/2010 sono stati addebitati € 150,00
- 31/03/2010 sono stati addebitati € 530,00
- 15/06/2010 sono stati addebitati € 150,00
- 30/06/2010 sono stati addebitati € 530,00
- 13/09/2010 sono stati addebitati € 150,00
- 30/09/2010 sono stati addebitati € 513,42
- 16/12/2010 sono stati addebitati € 150,00
- 31/12/2010 sono stati addebitati € 462,34
- 16/03/2011 sono stati addebitati € 63,00
- 31/03/2011 sono stati addebitati € 317,50
- 17/06/2011 sono stati addebitati € 63,00
- 30/06/2011 sono stati addebitati € 270,00
- 14/09/2011 sono stati addebitati € 63,00
- 30/09/2011 sono stati addebitati € 255,00
- 14/12/2011 sono stati addebitati € 41,00
- 31/12/2011 sono stati addebitati € 238,70
- 16/02/2012 sono stati addebitati € 200,00
- 31/03/2012 sono stati addebitati € 187,42
- 22/06/2012 sono stati addebitati € 130,88
- 28/09/2012 sono stati addebitati € 75,49
- 30/11/2012 sono stati addebitati € 35,87

Considerato quanto sopra esposto riguardo agli affidamenti, si ritiene che per valutare la prescrizione decennale, devono essere considerati solutori i rientri sul conto corrente effettuati per rientrare nei limiti del fido concesso e ripristinatori gli ulteriori accrediti sul conto corrente” (pagg. 5 e 6 della prima perizia).

Sulla base di tali corrette considerazioni è stato eseguito il calcolo delle rimesse solutorie prescritte, sulla base del saldo rettificato.

1.3. Tanto considerato in via preliminare di merito, sulle contestazioni di parte attrice il Tribunale rileva che:

- sull'illegittima applicazione di interessi anatocistici, la censura è fondata dovendo trovare applicazione il principio per cui nei contratti di conto corrente bancario stipulati

in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, come è quello di specie, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass. Sez. I, 21/06/2021, n. 17634; Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; Cass. 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degli interessi, stabilito dall'art. 2, comma 2, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Nel caso di specie, nessun adeguamento scritto è intervenuto tra le parti;

- il c.t.u. ha accertato l'applicazione di spese trimestrali non pattuite;

- quanto all'illegitima applicazione della commissione di massimo scoperto, la censura è fondata sulla base della dirimente considerazione che manca ogni pattuizione sul punto, con conseguente indeterminatezza delle relative modalità di calcolo, esigendosi di contro un onere di determinatezza a livello di previsione contrattuale particolarmente rigoroso, comprensivo di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri di periodicità dell'addebito);

- sull'illegitima applicazione di interessi usurari, anche tale censura è risultata fondata, considerato che *“in tema di interessi usurari, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte con l'art. 4 L. 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e con l'art. 4 L. 7 marzo 1996, n. 108), pur non essendo retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, comportano l'inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi sulla base del semplice rilievo operabile d'ufficio anche dal giudice che il rapporto giuridico non si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme e che il credito della banca non si sia cristallizzato precedentemente”* (Cass. 17150/2016) e procedendo sulla base dell'indicazione per cui di usura originaria si discorre sia con riferimento al momento della stipulazione del contratto sia in occasione dell'esercizio dello *ius variandi* da parte dell'Istituto di credito, come risultante dagli estratti conto in atti (trattandosi anche in tal caso di accertamento di usura originaria, con la precisazione che il superamento verificatosi nel trimestre solo per effetto di una variazione dei tassi-soglia a parità di TEG nel trimestre antecedente, dovrà considerarsi riconducibile alla c.d. “usura sopravvenuta”, cfr. Cass. Sez. Un. 19/10/2017 n. 24675, come tale non rilevante, con la conseguenza che gli interessi e le commissioni vanno ritenuti legittimamente addebitati nel trimestre di riferimento); applicati correttamente tali criteri, il c.t.u. (premettendo che *“Al fine della verifica, il CTU si è attenuto all'interpretazione autentica della L. 24/2001 sull'usura bancaria originaria. In particolare, per la determinazione dell'usura ha fatto riferimento al momento della sottoscrizione del contratto ed alle variazioni intervenute successivamente sulle condizioni originarie. Al fine del calcolo è stata applicata la formula così come illustrata dall'Istruzioni della Banca d'Italia in vigore nel periodo 2010-2013”*, pag. 2 della seconda perizia) ha riscontrato l'applicazione di interessi usurari nei seguenti

trimestri: primo, secondo e terzo trimestre 1999; secondo, terzo, quarto trimestre 2000; primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2001; primo, secondo trimestre 2002; secondo, terzo, quarto trimestre 2003; primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2004; primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2005; primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2006; primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2007; primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2008; primo, secondo, terzo, quarto trimestre 009; primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2010; primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2011; primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2012; primo 2013, dovendosi così procedere in conformità al disposto di cui all'art. 1815 c.c. applicati i criteri di cui all'art. 644 c.p.c. (Cass. 33964/2022, per cui devono considerarsi *“rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”* e quindi, in quanto costo del credito, anche la *“capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi”*, in conformità alla *“normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, art. 1”*).

1.4. In conclusione, effettuate le dovute rettifiche e operato il saldo del conto corrente n. 10733 deve accertarsi che la Banca convenuta, in costanza di rapporto, ha indebitamente percepito somme per l'importo complessivo di € 129.910,94-.

1.5. Conseguentemente, il Tribunale condanna la Banca [REDACTED] a restituire alla società [REDACTED] la somma di € 129.910,94 oltre interesse dalla domanda al saldo effettivo.

Sulle spese processuali

Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono poste a carico della Banca convenuta. Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022 fatta applicazione del criterio del *decisum*. I medesimi parametri vengono utilizzati per la liquidazione del compenso nella procedura di mediazione, sola fase di attivazione.

Spese di c.t.u. dott. [REDACTED] già liquidate con decreto d.d. 18/10/2023 definitivamente e per intero a carico della Banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:

in parziale accoglimento delle domande attoree,

condanna

Banca [REDACTED], alla restituzione in favore di [REDACTED] della somma di € 129.910,94 oltre interesse dalla domanda al saldo effettivo;

condanna

Banca [REDACTED], alla refusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] liquidate in € [REDACTED] per compensi professionali, € [REDACTED] per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge..

Spese di c.t.u. dott. [REDACTED] già liquidate con decreto d.d. 18/10/2023 definitivamente e per intero a carico della Banca convenuta.

Così deciso in Pistoia, il 19 ottobre 2023.

Il Giudice

Dott.ssa Elena Piccinni